


Sabato, 3 Novembre 2012| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) [Esci](#)



**SMS a 6 cent verso tutti**

» Invia SMS da PC e cellulare  
» SMS GRATIS per provare  
» Attivazione Gratuita e senza impegno


**PROVA GRATIS**

**IMMIGRAZIONE.biz**  
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
  - [Contatti](#)
  - [Redazione](#)
  - [Disclaimer](#)
  - [Privacy](#)
  - [RSS](#)
  - [Newsletter](#)
  - [Sostieni](#)
  - [Registrati](#)
- 
- [Archivio](#)
  - [Legislazione](#)
  - [Circolari](#)
  - [Sentenze](#)
  - [Libri](#)
  - [Domande](#)
  - [Approfondimenti](#)
  - [Servizi Demografici](#)
  - [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 8252 del 2 ottobre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigettata l'istanza tesa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato - la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato, non può essere rigettata solo per il mancato previo rientro in patria



**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10709 del 2011, proposto da: \*\*\*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Sartor, con domicilio eletto presso Alessandro Sartor in Roma, viale delle Medaglie D'Oro 169;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura della Provincia di Roma;

per l'annullamento

del decreto della Questura di Roma del 17.8.2011 e notificato in data 28.9.2011 con il quale veniva rigettata l'istanza del ricorrente tesa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Roma ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno sul presupposto della impossibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, non essendo egli rientrato in patria alla scadenza del primo contratto.

Il ricorso è articolato in varie doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere.

L'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato è stata accolta con ordinanza n. 278/12.

All'odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la conversione di un permesso di soggiorno per rapporto di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato e in particolare se, per consentire tale conversione, sia necessario che il lavoratore sia previamente rientrato in patria.

L'art. 24, comma 4 del [D.Lgs. 25.7.1998, n. 286](#) (Testo Unico sull'immigrazione) prevede per i lavoratori stranieri - già precedentemente entrati in Italia in qualità di stagionali e rientrati regolarmente nel Paese di origine alla scadenza del periodo fissato - il diritto di precedenza per il rientro nel territorio italiano nella stagione successiva nonché , "qualora se ne verificano le condizioni", la possibilità di convertire il proprio titolo di permanenza. L'art. 38 del regolamento attuativo del citato Testo Unico ([D.P.R. 31.8.1999, n. 394](#)) specifica che la conversione di cui trattasi può avere luogo nei limiti delle quote, di cui al successivo art. 29, in presenza di tutti i previsti requisiti e alle condizioni prescritte dalla normativa di riferimento.

La Questura ha inteso tali disposizioni nel senso che in mancanza del previo ritorno in patria, con conseguente richiesta e successivo rilascio del nuovo visto di ingresso per lavoro stagionale, la conversione non possa essere assentita.

La giurisprudenza amministrativa, in ordine a tale questione, non è univoca.

Secondo alcune pronunce, gli artt. 24 comma 4 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 e 38, commi 2 e 7 del D.P.R. n. 394/1999 vanno intesi nel senso che la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale è consentita solo per i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, e ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'art. 29. (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 07 dicembre 2006 , n. [7198](#))

Non sarebbe possibile, dunque, la conversione di un permesso di soggiorno, già rilasciato esclusivamente per lavoro stagionale, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma il lavoratore stagionale dovrebbe sempre rientrare nel suo Paese d'origine, per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno a titolo diverso da quello stagionale, previa autorizzazione al reingresso in Italia ed autorizzazione della direzione provinciale del lavoro competente ai fini della richiesta conversione, pur sempre nel rispetto delle quote di flusso annuale (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 03 marzo 2010 , n. [526](#)).

Di contro, secondo un altro orientamento, l'art. 24, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 deve essere interpretato nel senso che gli stranieri debbano rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di lavoro stagionale, per l'anno successivo, mentre per la conversione in permesso di lavoro subordinato devono sussistere solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 20 aprile 2010 , n. [170](#); TAR Piemonte, II, 30 marzo 2004, n. [706](#)).

Il Collegio, confermando i propri anche recenti precedenti (v. TAR Lazio, sez. seconda quater, sent. n. [5456/11](#), n. [7100/11](#) e n. [7204/11](#)), ha da tempo propugnato tale secondo orientamento, tenuto conto della lettera del citato art. 24 nonché di quanto prevede l'art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98 .

Il comma 4, dell'art. 24, prima parte, infatti, menziona espressamente il rientro nello Stato di provenienza solo al fine del conseguimento del diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare

ingresso in Italia per motivi di lavoro. Nel secondo periodo, invece, la norma prevede in via generale che il lavoratore stagionale possa “convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verificano le condizioni”, senza ribadire la necessità del rientro in patria a questi fini.

La norma sembra pertanto semplicemente richiamare sul punto quanto previsto in via generale dell’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98, secondo il quale in sede di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno deve essere dato rilievo ai “nuovi elementi sopraggiunti” nel frattempo.

Ne consegue, pertanto, che anche l’art. 37 del D.P.R. n. 394/1999, trattandosi di norma regolamentare attuativa, debba essere interpretato in questi termini.

Si finirebbe altrimenti per dover affermare che solo il secondo permesso di soggiorno per lavoro stagionale (ottenuto dopo il ritorno dello straniero nello Stato di provenienza ed il nuovo ingresso nel territorio italiano) può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 20 luglio 2010 , n. [3245](#)). Una tale distinzione tra primo e secondo permesso di lavoro stagionale, tuttavia, non trova alcuna logica giustificazione.

Inoltre, non si vede perché il lavoratore extracomunitario non possa immediatamente ottenere la conversione del titolo di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato indeterminato ma dovrebbe invece, alla scadenza del primo permesso, comunque rientrare in patria per poi nuovamente tornare in Italia, col rischio più che evidente di perdere il lavoro appena ottenuto.

In conclusione, dunque, ad avviso del collegio, la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato, non può essere rigettata solo per il mancato previo rientro in patria. Va invece ribadito – come ha fatto di recente il Consiglio di Stato - che la possibilità di conversione di un permesso di soggiorno per rapporto di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, debba soggiacere comunque ai limiti derivanti dalle quote di accesso, annualmente definite con d.P.C.M., da considerarsi presupposto per il rilascio di qualsiasi permesso di soggiorno (Consiglio Stato , sez. VI, 03 maggio 2010 , [n. 2498](#)).

In questi termini, assorbite le restanti censure, il ricorso va accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e obbligo per l’amministrazione di riprovedere sull’istanza.

Le spese possono essere compensate, tenuto conto del menzionato contrasto di giurisprudenza sulla questione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo **accoglie** e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato,

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 2 Ottobre 2012

### **Vuoi Aiuto Per Gli Esami?**

Ti Aiutiamo Noi! Scegli Cepu™. Informati  
Subito Sui Nostri Corsi.

[www.cephu.it](http://www.cephu.it)

Scegli Tu! ▶

News



### **Emergenza Nord-Africa, ecco la soluzione definitiva**

Finalmente finisce un calvario che dura da più di un anno per migliaia di profughi provenienti dalla Libia. Si tratta ...

[Leggi tutto »](#)

### **Immigrati disabili, in aumento rispetto agli anni scorsi**

Gli immigrati che si iscrivono agli albi degli elenchi provinciali come disabili sono in aumento rispetto agli anni ...

[Leggi tutto »](#)

### **Sanatoria 2012, adesso l'autocertificazione degli stipendi arretrati**

Sono oltre 130mila le domande che i datori di lavoro hanno inviato per l'ultima regolarizzazione che ha coinvolto sia ...

[Leggi tutto »](#)

## **[IL 22° Rapporto sull'immigrazione della Caritas e della Fondazione Migrantes](#)**

E' stato presentato a Roma e nelle regioni italiane, con la partecipazione del ministro Ricciardi, il XXII rapporto sull...

[Leggi tutto »](#)

## **[Novantenne sposato con giovane straniera: si all'amministrazione di sostegno](#)**

Con una recentissima sentenza n. 18320/12 la Suprema Corte I sez. civ. ha affrontato una problematica riguardante l'ADS ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Emerione 2012. Regularizzazioni presentate da cooperative di facchinaggio](#)**

Con una circolare l'INAIL ha fornito ulteriori disposizioni relative alle dichiarazioni di emersione presentate da ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regularizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)

- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

## Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

## Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891